

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817-B)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2008)»,

premesso che:

il testo del provvedimento, così come approvato dalla Camera dei deputati, è composto da soli tre articoli con centinaia di commi ciascuno;

ciò è derivato dalla necessità del Governo di porre la questione di fiducia, su un testo notevolmente dilatato a causa delle numerose mediazioni e compromessi tra le varie forze politiche che compongono la maggioranza;

tale modo di legiferare non appare coerente con la *ratio* delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo, particolarmente con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata articolo per articolo e con votazione finale. È utile in quest'occasione ricordare le parole pronunciate dall'allora Presidente Ciampi in un messaggio alle Camere: «ritengo opportuno rilevare quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi...»;

l'articolo 2 del presente provvedimento è composto da ben 642 commi;

delibera

ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento di non procedere alla discussione del disegno di legge.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con priorità per i lavoratori dipendenti ed autonomi con redditi imponibili non superiori a 100,00 euro.».

1.2

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «per i redditi» sino a: «d'imposta 2008» con le seguenti: «per i figli a carico».

1.3

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

1.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo

I commi da 5 a 8 sono soppressi e così sostituiti:

«5. Dopo l'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - (*Credito d'imposta ICI*). – 1. Ai soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) è attribuito un credito di imposta

pari all'imposta versata nell'anno precedente relativamente all'immobile destinato ad abitazione principale.

2. Il credito di cui al comma 1 spetta a condizione che l'immobile non rientri nelle categorie catastali A 1, A8 e A9.

3. La disposizione di cui ai commi 1 e 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008.

4. Entro il 31 marzo 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze, tramite proprio decreto, stabilirà le concrete modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, garantendo la possibilità di godere del credito anche ai contribuenti incapienti"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

"1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

"1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45"».

Conseguentemente sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo 2.

1.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo

I commi da 5 a 8 sono soppressi e così sostituiti:

«5. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - (*Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili*). –
1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è interamente detraibile dall'imposta lorda.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'abitazione non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

3-ter. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2008"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

"1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

"1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45"».

1.6

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 6, al capoverso lettera a) sostituire le parole: «anno d'imposta 2009» con le seguenti: «anno di imposta 2008».

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere i commi 549, 550, 551, 552 e 553.

1.7

EUFEMI

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: «per i soggetti passivi» fino alla fine del comma.

1.8

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*quinquies*. Le spese e gli oneri derivanti dalla surrogazione del contratto sono, in ogni caso, a carico degli intermediari bancari e finanziari"».

1.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il mutuo è intestato ad uno solo dei coniugi e l'intestatario è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta, per intero, a quest'ultimo».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

1.10

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 15, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole: «4 figli» con le seguenti: «2 figli».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.11

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 15, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire la parola: «1.200» con la seguente: «2400».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.12

EUFEMI

Al comma 20, dopo la parola: «invernale» aggiungere la seguente: « e estiva».

1.13

POLLEDRI, FRANCO Paolo

I commi 33 e 34 sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009, 2010».

Conseguentemente sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo 2.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33% per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 27,5% per tutti gli altri soggetti passivi».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».

1.14

POLLEDRI, FRANCO Paolo

I commi da 290 a 294 sono soppressi e così sostituiti:

«290. L'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è diminuita a euro 314 per mille litri di prodotto.

291. L'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è diminuita a euro 173 per mille litri di prodotto».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33% per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 27,5% per tutti gli altri soggetti passivi».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».

Consequentemente sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo 2.

1.15

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 254, è inserito il seguente:

«254-bis. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».

Consequentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33% per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 27,5% per tutti gli altri soggetti passivi».

Consequentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».

1.16

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 33, lettera i), capoverso «Art. 96-1.», l'ultimo periodo è così sostituito:

«L'eccedenza è deducibile interamente se non eccede il limite di euro 100.000; la parte eccedente è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica».

Consequentemente al comma 33, lettera i), il punto 5 è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.»

Conseguentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33% per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 27,5% per tutti gli altri soggetti passivi».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».

1.17

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 36.

1.18

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 79.

1.19

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 92, 93 e 94.

1.20

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 108, sopprimere le parole: «, ma non oltre il quinto».

1.21

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 117, sopprimere il terzo periodo.

1.22

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 139, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

Conseguentemente:

al comma 140, sostituire le parole: «decennale» e «decimo anno» rispettivamente con le seguenti: «quinquennale» e «quinto anno».

Conseguentemente:

all'articolo 2 sopprimere i commi 549-550-551-552-553.

1.23

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 152, è inserito il seguente:

«152-bis. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate prov-

vede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF, IRPEG, ILOR ed IVA dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 settembre 1998, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

1.25

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 155.

1.26

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 159.

1.27

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 160, lettera b).

1.28

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 164.

1.29

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 174.

1.30

POLLEDRI, FRANCO Paolo

I commi da 218 a 220 sono soppressi e così sostituiti:

«218. Relativamente al periodo d'imposta 2007, le scadenze per la presentazione dei modelli Unico 2008 saranno le seguenti:

- a) 30 settembre 2008 per tutte le persone fisiche;
 - b) 31 ottobre 2008 per le società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali».
-

1.31

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 218, sopprimere le parole: «Le persone fisiche nonché».

1.32

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 220, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto alla riservatezza».

1.33

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 225.

1.34

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 228, sopprimere le parole: «di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande».

1.35

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 250, sostituire le parole: «d'intesa» con la seguente: «sentita».

1.36

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 253 e 254.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.37

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 254, è inserito il seguente:

«254-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una

minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

1.38

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 254, è inserito il seguente:

«254-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'ultimo periodo è soppresso e così sostituito: "La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale la revisione si riferisce"».

1.39

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 261, sopprimere la lettera c).

1.40

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 261, sopprimere la lettera e).

1.41

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 261, sopprimere la lettera f).

1.42

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 263.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.43

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 264.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.44

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 265, è aggiunto il seguente:

«265-bis. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni caso, ai fini del calcolo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente, si tiene conto esclusivamente delle fatture emesse ed incassate nel medesimo periodo."».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente, sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo 2.

1.45

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Il comma 270 è così sostituito:

«270. I commi 8 e 9 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2007, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati».

1.46

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 270, le parole: «15 novembre 2007» sono sostituite con le seguenti: «15 dicembre 2007».

1.47

POLLEDRI, FRANCO Paolo

I commi 282 e 283 sono abrogati.

1.48

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 283, sono inseriti i seguenti:

«283-bis. Le aliquote delle imposte uniche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono aumentate linearmente del 10 per cento.

283-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 82, sono destinate a finanziare interventi per la sensibilizzazione sui rischi derivanti dal gioco e per interventi a carattere sociale a favore delle vittime della dipendenza da gioco. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, stabilirà le modalità operative di ripartizione alle Regioni delle predette maggiori entrate».

1.49

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Il comma 284 è soppresso e così sostituito:

«284. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

b-ter) spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-*bis*. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente, sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo 2.

1.50

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 286, sono inseriti i seguenti:

«286-*bis*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

"*b-ter*) le spese sostenute, nei limiti di 2.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per gli interventi di manutenzione ordinaria. La detrazione spetta a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura".

286-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto con il quale fissa le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-*bis*».

Conseguentemente, sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo 2.

1.51

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 294.

1.52

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 300.

1.53

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Sopprimere il comma 300.

1.54

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Al comma 300, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese».

1.55

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 303.

1.56

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Al comma 304, terzo periodo, dopo le parole: «come modificato dal comma 306» inserire le seguenti: «con particolare riferimento all’acquisto di autobus ad alimentazione a metano,».

1.57

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 304, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:

«Le risorse del Fondo sono altresì destinate al potenziamento, alla sostituzione e all’ammodernamento delle unità navali adibite al trasporto pubblico locale nella città di Venezia, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino».

1.58

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Al comma 306, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le suddette risorse sono ripartite tra le regioni le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento».

1.59

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Al comma 307, sostituire la parola: «12» con la seguente: «6».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo pari a 6 milioni di euro decorrere dall’anno 2008 per incentivare, nei comuni interessati dal fenomeno delle polveri sottili, la trasformazione dalla benzina al metano dei veicoli appartenenti alla categoria M1, di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.60

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Al comma 307, sostituire la parola: «12» con la seguente: «6».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo pari a 6 milioni di euro decorrere dall'anno 2008 per favorire la diffusione su tutto il territorio nazionale dei veicoli a propulsione ibrida al fine di contrastare il fenomeno delle polveri sottili nell'atmosfera».

1.61

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 308, sopprimere il secondo periodo.

1.62

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Sopprimere il comma 311.

1.63

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 313 a 320.

1.64

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 320, aggiungere il seguente:

«320-bis. Entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad operare una ricognizione degli immobili locati dalle Amministrazioni pubbliche ed entro i successivi due anni attua il trasferimento di dette amministrazioni in

immobili di proprietà pubblica, intendendosi conseguentemente risolti entro il 31 dicembre 2010 i contratti di locazione in atto».

1.65

EUFEMI

Sopprimere il comma 322.

1.66

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 322, sostituire le parole da: «300.000 euro» sino a: «porzioni di essi», con le seguenti: «200.000 euro con gli acquirenti di immobili destinati a prima abitazione aventi le caratteristiche di edilizia popolare o convenzionata, a condizione che il reddito familiare complessivo lordo non superi i 40.000 euro annui».

1.67

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 322, sostituire le parole: «100.000» con le seguenti: «50.000».

1.68

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 322 sostituire le parole: «il totale costo degli interessi» con le seguenti parole: «il costo degli interessi nella misura del 50 per cento».

1.69

AMATO, FERRARA

Dopo il comma 322 aggiungere il seguente:

«322-bis. 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività culturali un fondo per le città d'arte e le grandi città ad elevata vocazione turistica, denominato "Fondo per le città d'arte" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato ad assicurare la salvaguardia dei Comuni di maggiore valore storico, culturale, artistico, archeologico ed architettonico attraverso interventi di riqualificazione ambientale e di decoro urbano ed il potenziamento dei servizi connessi alla qualificazione dell'offerta turistica locale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le Autonomie locali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio nazionale del Turismo, in base alla rilevanza del patrimonio culturale dei singoli Comuni ed alla pressione esercitata dal turismo su di essi e dei fabbisogni finanziari conseguenti, definisce modalità e criteri per la distribuzione e l'erogazione delle risorse stanziare nel fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle precedenti disposizioni, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.70

AMATO, FERRARA

Dopo il comma 322 aggiungere il seguente:

«322-bis. 1. Al fine di garantire per l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze autonomia tecnico scientifica, nonché contabile ed amministrativa è assicurata la destinazione di un dirigente di seconda fascia.

2. Per sostenere l'onere delle spese sostenute dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze relative al funzionamento delle sedi, del Museo annesso all'Istituto ed assicurare l'attività nella piena funzionalità dei laboratori di restauro è autorizzata la spesa di 1 milione di Euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle precedenti disposizioni, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.71

EUFEMI

Sopprimere il comma 323.

1.72

ZANETTIN, FERRARA

Dopo il comma 323, inserire il seguente:

«323-bis. Per l'anno 2008 è concesso un contributo straordinario di 100.000 euro alla città di Vicenza per la copertura dei danni derivanti dagli atti di vandalismo commessi in occasione della manifestazione del movimento "No Dal Molin" di sabato 15 dicembre 2007».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.73

EUFEMI

Sopprimere il comma 324.

1.74

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 342, sostituire le parole: «8 milioni» e «10 milioni» rispettivamente con le seguenti: « 3 milioni» e «2 milioni».

1.75

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 344, lettera c), numero 1), sopprimere le parole da: «che, per l'alimentazione» fino alla fine del numero.

1.76

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 345, sopprimere l'ultimo periodo.

1.77

EUFEMI

Al comma 346, lettera e) dopo le parole: «Agenzia delle dogane» aggiungere le seguenti: «e del territorio».

1.78

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 346, lettera e), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.79

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 348.

1.80

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 349, primo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 19,1 milioni» con le seguenti: «la spesa di 69,1 milioni».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere i commi 549-550-551-552-553.

1.81

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 358, primo periodo, sostituire la parola: «tranne» con la seguente: «inclusi».

1.82

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 359 a 362.

1.83

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 377, sopprimere le parole da: «fatte comunque salve» fino alla fine del comma.

1.84

BONFRISCO

Al comma 384, secondo periodo, dopo la parola: «viene» inserire le seguenti: «dichiarata la nullità degli stessi e».

Art. 2.

2.1

ANTONIONE, SARO, GABBANA, AZZOLLINI, BONFRISCO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «20» e «30» rispettivamente con le seguenti: «120» e «200».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclu-

sione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 8, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

2.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 44, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 11 del medesimo articolo.

2.4

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 11.

2.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 11.

2.6

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 9, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «5 milioni di».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

2.7

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per la realizzazione di opere di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e opere fluviali interessati dall'alluvione».

2.8

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 20, lettera a), sostituire le parole: «, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti» con le seguenti: «e i comuni costieri».

2.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 20, lettera b), sopprimere le parole: «nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri».

2.10

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-bis. All'articolo 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio regionale è composto:

di 70 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 30 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 20 membri nelle altre regioni"».

2.11

EUFEMI

Al comma 23, sopprimere l'ultimo periodo.

2.12

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:

«29-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "hanno" sono aggiunte le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

2.13

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:

«29-bis. All'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali convenzioni sono obbligatorie per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti. È compito dell'Agenzia rimuovere gli ostacoli alla stipula di dette convenzioni"».

2.14

EUFEMI

Al comma 35 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «180 giorni».

2.15

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 37 sono aggiunti i seguenti:

«37-bis. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione dei prefetti ed il trasferimento delle funzioni ad altri organi secondo le disposizioni dei commi seguenti:

"37-ter. Sono abrogati:

a) l'articolo 289 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, recante proposta di decadenza dei consiglieri o assessori che non intervengono alle sedute;

b) l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente l'autorizzazione alla denominazione di nuove strade e piazze;

c) gli articoli 214 e 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti la proclamazione dello stato di pericolo pubblico nel caso di pericolo di disordini e l'adozione dei provvedimenti emanabili in tali circostanze;

d) l'articolo 222 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'autorizzazione alla rappresentazione di opere, drammi, rappresentazioni coreografiche o altre produzioni teatrali per ragioni di morale o di ordine pubblico;

e) l'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, concernente la determinazione del numero massimo di guide, interpreti e corrieri per località;

f) l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1956, n. 1326, concernente l'autorizzazione ai reparti di polizia stradale di eseguire servizi di scorta a pagamento per conto di enti pubblici e di privati;

g) l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza;

h) la legge 30 novembre 1950, n. 996, concernente la definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

i) l'articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente il ricorso al prefetto avverso un provvedimento di prevenzione del questore;

l) l'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di leggibilità;

m) l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi la cui competenza non sia attribuita ad una specifica amministrazione;

n) l'articolo 40 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente l'autorizzazione ai servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali od altri uffici pubblici e alle cerimonie civili o religiose;

o) gli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, concernenti l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;

p) l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernente la nomina, ovvero la presenza, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini nelle commissioni provinciali per la graduazione degli sfratti;

q) l'articolo 52 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente la vigilanza del prefetto sulle pubbliche amministrazioni ai fini del corretto espletamento del servizio anagrafico;

r) l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'istituzione di separate anagrafi autonome;

s) l'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente la istituzione del comitato metropolitano per la provincia di Milano;

t) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, concernente il 13° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7° censimento generale dell'industria e dei servizi;

u) il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

v) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 settembre 1994, n. 614, recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.

37-quater. All'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

37-quinquies. All'articolo 82/2, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto" sono soppresse.

37-sexies. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria".

37-septies. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:

a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982;

g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) l'attuazione da parte delle forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego

di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;

l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'extradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave ed urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;

q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;

s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 10 aprile 1981, n. 121;

t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, di funzionamento degli stessi, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

37-*octies*. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:

a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli ar-

ticoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonchè il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;

c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;

e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

37-nonies. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:

a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie private, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-*bis*, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi ed altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

n) la fissazione della data delle elezioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;

o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;

p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dal-

l'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;

t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;

v) l'istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, di intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliori igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

bb) la vigilanza, di intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;

cc) l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

dd) la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

ee) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

ff) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplosivi, previsti dagli articoli 44,45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

gg) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

hh) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

ii) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

ll) le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14,23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

mm) il ricorso contro il provvedimento della iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

nn) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

oo) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni

ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario *ad acta* in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

ss) la nomina del commissario *ad acta* in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

tt) le competenze previste dal regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;

uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave ed urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

37-decies. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

37-undecies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile

2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.

37-duodecies. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intenda continuare ad essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37-terdecies. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.

37-quaterdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti"».

2.16

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 37 è aggiunto il seguente:

«37-bis. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121.

Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le rispettive funzioni e le modalità del loro svolgimento».

2.17

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 39.

2.18

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 44.

2.19

DIVINA, FRANCO Paolo, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire il comma 44 con il seguente:

«44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a Statuto speciale, la Confederazione Elvetica e l'Austria, il Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 81 è integrato di 25 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. Tali somme sono ripartite come segue: 17 milioni di euro sono destinati ai Comuni di confine con le Regioni a Statuto speciale e 8 milioni di euro ai Comuni di confine con la Confederazione Elvetica e l'Austria. Il Fondo è altresì integrato di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinare esclusivamente ai Comuni limitrofi ai Comuni di confine con le suddette aree svantaggiate».

Conseguentemente, alla Tabella A, parte corrente, del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20 milioni di euro;
2009: – 25 milioni di euro;
2010: – 25 milioni di euro.

2.20

DIVINA, FRANCO Paolo, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire il comma 44 con il seguente:

«44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a Statuto speciale, la Confederazione Elvetica e l'Austria, il Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 81 è integrato di 20 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. Tali somme sono ripartite come segue: 14 milioni di euro sono destinati ai Comuni di confine con le Regioni a Statuto speciale e 6 milioni di euro ai Comuni di confine con la Confederazione Elvetica e l'Austria. Il Fondo è altresì integrato di 5 milioni di euro, per cia-

scuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinare esclusivamente ai Comuni limitrofi ai Comuni di confine con le suddette aree svantaggiate».

Conseguentemente, alla Tabella A, parte corrente, del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 15 milioni di euro;

2009: – 20 milioni di euro;

2010: – 20 milioni di euro.

2.21

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 52, 53 e 54.

2.22

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Nel comma 55, sopprimere il periodo: «sentite le rappresentanze sindacali».

2.23

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 61.

2.24

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 63.

2.25

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 65.

2.26

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 67.

2.27

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 75, 76 e 77.

2.28

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Sopprimere i commi 75, 76 e 77.

2.29

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 86, 87, 88, 89 e 90.

2.30

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 89, lettera a), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

2.31

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 90.

2.32

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 92, 93, 94, 95 e 96.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 63;

2009: – 63;

2010: – 63.

2.33

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 97, sostituire le parole: «con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» con le seguenti: «con una dotazione di 300 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»

Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

2.34

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Dopo il comma 97, inserire il seguente comma 97-bis:

«Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008 sono stanziati 10 milioni di euro, da destinare al personale delle forze di Polizia di Stato».

2.35

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 102, sostituire le parole: «in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile» con le seguenti: «interessati da una significativa crescita delle attività criminose poste in essere da organizzazioni di stampo mafioso italiane o straniere».

2.36

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 103 con il seguente:

«Il fondo finanzia esclusivamente interventi in conto capitale di riqualificazione e risanamento dei quartieri urbani degradati o dei comuni della provincia cui fanno riferimento i beni sequestrati».

2.37

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 103, dopo le parole: «delle Forze di polizia» inserire le seguenti: «con precedenza a quelle assegnate alle Regioni caratterizzate dalle situazioni di maggior penuria degli equipaggiamenti».

2.38

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

All'interno del comma 103, dopo le parole: «delle Forze di polizia» inserire le seguenti: «anche allo scopo di aprire sezioni distaccate dei Commissariati preposti al controllo delle porzioni di territorio più estese».

2.39

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 103, dopo le parole: «delle Forze di polizia» inserire la seguente: «locale».

2.40

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 103, dopo le parole: «delle Forze di polizia» inserire le seguenti: «ad ordinamento civile o militare, inclusa la Polizia locale,».

2.41

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole: «al risanamento di quartieri urbani degradati».

2.42

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole comprese tra: «al risanamento di» e «cultura della legalità».

2.43

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole: «alla prevenzione e».

2.44

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole: «e al recupero».

2.45

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole: «e di emarginazione».

2.46

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole: «al recupero o».

2.47

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 104, dopo le parole: «con il Ministro dell'Economia e delle Finanze» inserire le seguenti: «acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni».

2.48

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Al comma 104, dopo le parole: «trenta giorni» inserire le seguenti: «sessanta giorni».

2.49

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI, DIVINA

Al comma 104, dopo le parole: «con il Ministro dell'Economia e delle Finanze» inserire le seguenti: «e con il Ministro della Difesa».

2.50

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 106, sopprimere la lettera d).

2.51

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 110 e 111.

2.52

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI, LEONI

Sopprimere il comma 115.

2.53

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 121.

2.54

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 121, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio, n. 154.».

Conseguentemente:

Alla tabella A – Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10 milioni di euro;
2009: – 10 milioni di euro;
2010: – 10 milioni di euro.

2.55

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 121, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «All'articolo 3-ter, comma 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.156, le parole: "o vallive" sono soppresse.».

2.56

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 121, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso dell'acquacoltura sono:

a) determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) ridotti della metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.».

2.57

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 121, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.».

2.58

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 121, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.».

2.59

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Dopo il comma 121 inserire il seguente:

«121-bis. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, istituito lo Sportello Unico dei servizi alle imprese di pesca che può essere gestito direttamente dall'Amministrazione o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero per lo sviluppo economico e dei trasporti e dell'economia, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro

60 giorni dalla data di conversione della presente legge vengono definiti termini, modalità, e i servizi prestati dallo Sportello Unico».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 3.000.000;
2009: – 2.000.000;
2010: – 1.000.000.

2.60

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 134.

2.61

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 134, apportare le modifiche seguenti:

a) al primo periodo, sostituirlo con il seguente: «Le imprese agricole singole o associate che abbiano sede ed esercitino le loro attività nei comuni montani, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore ai 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nache tramite apposite convenzioni:»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «cooperative di produzione agricolo- forestale» *con le seguenti:* «imprese agricole singole o associate operanti nel settore della produzione agricolo-forestale».

2.62

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 134, primo periodo, sopprimere la parola: «prevalentemente».

2.63

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Comma 134, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per favorire lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia dei boschi e dell'ambiente, nonché alla difesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008, fino all'importo complessivo di euro 300.000 di spese.».

Conseguentemente:

Alla tabella A – Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10 milioni di euro;
2009: – 10 milioni di euro;
2010: – 10 milioni di euro.

2.64

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva e di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese agricole colpite da epizootie e da fitopatie è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo a sostegno delle imprese agricole colpite da fitopatie ed epizootie. Al Fondo è assegnata una disponibilità finanziaria di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al relativo onere si provvede, parzialmente utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

2.65

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 10 luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Al relativo onere si provvede, parzialmente utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

2.66

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende viticole colpite da flavescenza dorata e per favorire il ripristino, nelle stesse aziende, delle situazioni, strutturali economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento al limite di spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, parzialmente utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

2.67

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore apicolo, colpite dagli attacchi di varroa e da altre forme di moria delle popolazioni degli alveari, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle stesse imprese è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate. Al relativo onere si provvede, parzialmente, utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

2.68

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010:

a) euro 8 milioni per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 6 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 6 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di *driocosmus kuriphylus*.

Al relativo onere si provvede, per 50 milioni di euro, utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, per 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.».

2.69

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende operanti nel settore della melicoltura colpite dalla malattia fitoplasmatica denominata scopazzi del melo, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Detto importo è ripartito tra le regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato d'intesa con le regioni medesime. Al relativo onere si provvede, parzialmente utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

2.70

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che, a causa dell'anomalo andamento del mercato dei fattori produttivi, hanno colpito le imprese operanti nel settore dell'allevamento di suini, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2008, al fine di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese medesime. Detto importo è ripartito tra le regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ema-

nato d'intesa con le regioni medesime. Al relativo onere si provvede utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

2.71

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 135, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «che viene ridotto» inserire le seguenti: «per la parte delle risorse finanziarie destinate alle regioni del Mezzogiorno».

2.72

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 139 e 140.

2.73

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 162 e 163.

2.74

EUFEMI

Sopprimere il comma 162.

2.75

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 175 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il comma 4 con il seguente: A decorrere da 10 gennaio 2008 il canone delle concessioni di distribuzione è incrementato, ove minore, al 40% del Vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera del-

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'anno 2008.».

2.76

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 175 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Al comma 4 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «I termini di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli enti locali che abbiano deliberato entro il 30 novembre 2007 di avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione.».

2.77

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 175, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:

«4-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono messi a gara tutte le concessioni e i servizi pubblici locali. Le attuali concessioni possono essere prorogate per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso periodo devono essere concluse le gare. A decorrere dallo gennaio 2010 i vecchi servizi possono essere esercitati esclusivamente dai vincitori delle gare.»

2.78

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 176 con il seguente:

«176. Per l'anno 2008 è istituito un fondo di 10 milioni di euro da destinare alla ricerca di motori automobilistici ibridi. Il Ministro dello sviluppo economico provvede a determinare le caratteristiche dei richiedenti e l'assegnazione delle relative somme entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.79

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 177.

2.80

EUFEMI

Sopprimere il comma 177.

2.81

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Sopprimere il comma 177.

2.82

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Sostituire il comma 177 con il seguente:

«177. Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».

Conseguentemente:

alla tabella A – Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50 milioni di euro;
2009: – 50 milioni di euro;
2010: – 50 milioni di euro.

2.83

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 177, sopprimere il secondo periodo.

2.84

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 177, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono determinate le modalità di funzionamento del fondo e le disponibilità che, senza nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, sono attribuite allo stesso».

2.85

EUFEMI

Sopprimere il comma 178.

2.86

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 193, 194 e 195.

2.87

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 199 a 202.

2.88

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 224, dopo le parole: «che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema» inserire le parole: «con particolare riferimento all'asse ferroviario nazionale del Corridoio 5,».

2.89

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 225.

2.90

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

Al comma 225, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«È autorizzata altresì, la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore delle imprese di autotrasporto merci al fine di favorire l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli ecologici adibiti al trasporto di merci, immatricolati nelle aree interessate dal fenomeno delle polveri sottili nell'atmosfera. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche europee, sono determinati i criteri e le modalità per la fruizione di dette agevolazioni».

Conseguentemente:

Alla tabella «A» allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 15.000;
2009: – 15.000.

2.91

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 226.

2.92

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 227.

2.93

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 236, dopo le parole: «e per l'isola d'Elba», inserire le parole: «e l'isola di Lampedusa».

2.94

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Al comma 236, sopprimere la lettera b).

2.95

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 236, lettera b), dopo le parole: «da e per gli aeroporti siciliani» inserire le parole: «e per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema delle metropolitane leggere di superficie per i collegamenti con gli aeroporti baricentrici rispetto alle aree più industrializzate del paese».

2.96

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Al comma 252, dopo le parole: «di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza», inserire le parole: «e per il potenziamento e l'ammmodernamento delle linee ferroviarie di interconnessione con il Corridoio 5».

2.97

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Al comma 252, dopo le parole: «di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza» inserire le parole: «e per il potenziamento e l'ammo-

dernamento delle linee ferroviarie, destinate al servizio di trasporto pubblico locale sulla rete delle Ferrovie Nord Milano».

2.98

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 253.

2.99

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Sopprimere il comma 253.

2.100

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 255, sostituire la parola: «Bologna» con la seguente: «Palermo».

2.101

STEFANI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 261, dopo le parole: «Per il finanziamento» inserire le seguenti: «delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Vicenza e».

2.102

STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

«261-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale

con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n. 5, l'asse pedemontano, e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini.».

2.103

STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

«261-bis. A valere sulle risorse stanziale ai sensi del comma 1, per la realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».

2.104

STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

«261-bis. A valere sulle risorse stanziale ai sensi del comma 1, per il completamento dell'Asse autostradale A27 – Autostrada Alemagna, tratto Venezia – Tolmezzo, sono autorizzati contributi quindicennali di 8 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».

2.105

STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

«261-bis. A valere sulle risorse stanziale dal presente articolo, per la messa in sicurezza dei fiumi Livenza, Medusa e Noncello, sono autorizzati contributi quindicennali di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

2.106

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 262, sostituire le parole: «degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti» con le seguenti: «dell'esercizio successivo».

2.107

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 262, aggiungere i seguenti:

«262-bis. Sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo di garanzia al fine di assicurare il sostegno al reddito, la compensazione del danno agli enti locali interessati, il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché un Fondo di continuità infrastrutturale finalizzato al mantenimento degli investimenti.

262-ter. I Fondi sono destinati per il 40% al Piano territoriale d'area Malpensa di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10, e per il restante 60% alla cosiddetta catchement area di Malpensa, includente le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Torino, Biella, Novara, Parma, Piacenza, Verona, Asti, Alessandria, Vercania e Vercelli.

262-quater. A valere sulle risorse di cui al successivo comma possono essere concessi, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area di Malpensa interessate dal piano straordinario di cui al presente articolo.

262-quinquies. La dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al fine di assicurare la migliore finalizzazione degli interventi in favore degli enti locali e degli altri soggetti interessati, il coordinamento per l'assegnazione delle risorse per il sostegno al reddito, per la compensazione del danno agli enti locali e per il mantenimento dei livelli occupazionali è affidato alle Province di Varese.

262-sexies. La dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Fondo di continuità infrastrutturale è finalizzato al mantenimento degli investimenti da ripartire tra gli enti locali azionisti della società SEA».

Conseguentemente:

Alla dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 262-quinquies si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 mediante corrispondente riduzione lineare

delle dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 150, comma 2, in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

Alla dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 262-*sexies* si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 29.

2.108

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 281 e 282.

2.109

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 285, dopo le parole: «i fabbricati» aggiungere le seguenti: «o porzioni di essi».

2.110

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 285, dopo le parole: «non di lusso» aggiungere le seguenti: «o ovvero le singole case non di lusso».

2.111

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 285 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il canone annuo è stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.»

2.112

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 287 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione dei benefici di cui al presente comma e ai commi 285 e 286, nell'ambito delle agevolazioni previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.113

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 296, le parole da: «annui a decorrere dall'anno» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

2.114

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 297 e 298.

2.115

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 301, sopprimere le lettere a) e b).

2.116

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 301, lettera c), capoverso «3», sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni».

2.117

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 313, primo periodo, sopprimere le parole: «di base».

2.118

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Ai commi 318, 319 e 320 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ricerca di base» con le seguenti: «ricerca applicata».

2.119

EUFEMI

Sopprimere il comma 319.

2.120

EUFEMI

Sopprimere il comma 320.

2.121

LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 321, primo periodo, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «d'intesa con la regione interessata».

2.122

LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 321, primo periodo, sopprimere la parola: «nazionali».

2.123

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 324.

2.124

LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 324, dopo le parole: «e al controllo delle immissioni inquinanti» inserire le seguenti: «, in particolare per i territori che presentano un elevato inquinamento atmosferico da polveri sottili».

2.125

LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 329, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai territori che presentano un fattore alto di rischio idrogeologico».

2.126

LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 331, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,».

2.127

LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 332, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «d'intesa con la Regione competente per territorio,».

2.128

POLLEDRI

Al comma 332, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte delle disponibilità di cui al presente comma, non inferiore a 4 milioni di euro, è destinata agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio dei comuni di Bettola, Gropparello, Nibbiano, Pecosara, Bobbio, Piozzano e Pianello, della provincia di Piacenza».

2.129

LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 333, dopo le parole: «competenti Commissioni parlamentari e» sostituire le parole: «della» con le seguenti: «d'intesa con la».

2.130

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 334.

2.130a

EUFEMI

Sopprimere il comma 334.

2.131

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 337 e 338.

2.132

EUFEMI

Sopprimere il comma 337.

2.133

EUFEMI

Sopprimere il comma 338.

2.134

EUFEMI

Sopprimere il comma 339.

2.135

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 342 e 343.

2.136

EUFEMI

Sopprimere il comma 342.

2.137

EUFEMI

Sopprimere il comma 343.

2.138

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 344 a 347.

2.139

EUFEMI

Sopprimere il comma 344.

2.140

EUFEMI

Sopprimere il comma 345.

2.141

EUFEMI

Sopprimere il comma 346.

2.142

EUFEMI

Sopprimere il comma 347.

2.143

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 356.

2.144

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 357 a 360.

2.145

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 369.

2.146

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 377 è aggiunto il seguente:

«377-bis. All'articolo 10, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: "nominati" sono aggiunte le seguenti: "in numero non superiore a tre per ciascun dicastero"».

Conseguentemente sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 5 del medesimo articolo.

2.147

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 377 è aggiunto il seguente:

«377-bis. All'articolo 9, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: "può nominare", sono aggiunte le seguenti: "in numero non superiore a 6"».

2.148

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 377 è aggiunto il seguente:

«377-bis. 1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta, a qualsiasi titolo, al trattamento netto spettante ai membri del Parlamento».

2.149

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 377 è aggiunto il seguente:

«377-bis. Il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato».

2.150

DAVICO POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 388, apportare le seguenti variazioni: dopo le parole: «parchi archeologici siciliani» inserire le seguenti: «e delle Ville Venete»; sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni»; all'ultimo capoverso, dopo le parole: «Regione siciliana» aggiungere le seguenti: «e la Regione Veneto» sostituire la parola: «predispone» con la seguente: «predispongono».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 2 milioni;
2009: – 2 milioni;
2010: – 2 milioni.

2.151

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 404, 405 e 406.

2.152

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 407.

2.153

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 407, capoverso, comma 102, sopprimere il primo periodo.

2.154

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 407, capoverso, comma 102, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. Ai fini della garanzia di finanziamento di progetti di alto valore, nell'ambito delle attività culturali e dello spettacolo, entro il 31 gennaio 2008, è istituito un Comitato di saggi composto da rappresentanti del Ministero dei beni culturali, Ministero delle infrastrutture, e della Conferenza Unificata.

Gli effetti derivanti dall'applicazione della presente disposizione non comportano oneri a carico della finanza pubblica».

2.155

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 407, capoverso, comma 102, sopprimere le parole: «e fino al 30 giugno 2008».

2.156

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 408.

2.157

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 408, dopo le parole: «10 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «ai fini della produzione, la diffusione e la valorizzazione delle lingue storiche e ancestrali».

2.158

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 409 e 410.

2.159

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

«A valere sulla stessa autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, la quota del 20 per cento è utilizzato per la promozione, valorizzazione e diffusione nella scuola dell'obbligo, nonché presso le Collettività degli italiani all'estero, di testi sulle tradizioni popolari delle singole regioni».

2.160

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 426.

2.161

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 426, sostituire la parola: «5» con la seguente: «10».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10 milioni;
2009: – 10 milioni;
2010: – 10 milioni.

2.162

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 431, dopo le parole: «11 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «di cui 3 milioni di euro per l'anno 2008, ai fini dell'istituzione sperimentale del "Fondo per il diritto allo studio" ai sensi degli articoli 33 e 34 della Costituzione».

2.163

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 432, dopo le parole: «l'attività di ricerca» aggiungere le seguenti: «sono attuati i seguenti interventi: a) ai fini della stabilizzazione del personale degli Enti di ricerca gli effetti del comma 520 legge 23 dicembre 2006, n. 296 si estendono a tutti coloro in servizio alla data dello gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519 della medesima legge, maturati anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegno di ricerca. Per le finalità di cui al comma 520 della legge 23 dicembre 2006, n. 296 il relativo fondo è elevato a 40 milioni di euro per il 2008, 60 milioni per il 2009, 80 milioni per il 2010.

Conseguentemente aggiungere la lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 40 milioni;
2009: – 60 milioni;
2010: – 80 milioni.

2.164

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 432, dopo le parole: «l'attività di ricerca» aggiungere le seguenti: «sono attuati i seguenti interventi: a) per favorire lo sviluppo di poli di competitività collegati alle università e a reti o singole realtà imprenditoriali locali, è istituito un fondo per lo sviluppo di progetti di sviluppo scientifico e tecnologico che preveda un coinvolgimento per almeno il 70 per cento da parte delle imprese interessate di soggetti privati. La dotazione del fondo è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, provvede con apposito decreto a definire modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma».

Conseguentemente aggiungere la lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10 milioni;
2009: – 10 milioni;
2010: – 10 milioni.

2.165

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 439, dopo le parole: «l'attività di ricerca» aggiungere le seguenti: «sono attuati i seguenti interventi: a) al fine di garantire il normale funzionamento degli Enti di Ricerca che gravano con un incidenza non superiore al 50 per cento dei costi di personale sui trasferimenti statali, gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR possono assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed anche in deroga a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge in materia di dotazioni organiche ed in materia di reclutamento del personale, purché almeno il 40 per cento delle attività dell'ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie, calcolate sulla base del rapporto tra le entrate correnti diverse dall'ammontare complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti, negli ultimi tre anni precedenti».

2.166

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 432 sopprimere le parole da: «destinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «per il finanziamento di assegni di ricerca da conferire a dottori di ricerca particolarmente qualificati i cui progetti personali di ricerca sono risultati vincitori di un apposito bando del Ministero dell'università e della ricerca. È facoltà di ciascun vincitore indicare l'università o l'ente pubblico di ricerca presso cui intende svolgere il proprio progetto personale di ricerca, fatto salvo il consenso dell'università o ente interessato.».

2.167

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 433 e 434.

2.168

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 436.

2.169

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 436, dopo le parole: «È autorizzata la spesa, aggiungere le seguenti: annua di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, per il finanziamento del programma nazionale di ricerche in antartide (PNRA), di cui alla legge 10 giugno 1985 n. 284, nonché».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10 milioni;

2009: – 10 milioni;

2010: – 10 milioni.

2.170

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 436, dopo le parole: «la spesa» *aggiungere le seguenti:* «3 milioni di euro per le opere di infrastrutturazione del polo universitario di ricerca e di alta tecnologia di Lecco, del Politecnico di Milano, e specificamente per lo sviluppo dei servizi di accoglienza e per la realizzazione di residenze destinate a studenti, nonché».

Conseguentemente, alla tabella B del Ministero dell'Economia apportare le seguenti variazioni:

2008: – 3.000.

2.171

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 436, aggiungere infine i seguenti periodi: «1. Per promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, praticata da altre Fondazioni o istituti indipendenti, che operano altresì nell'ambito del campo delle biotecnologie, è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Detto Fondo può essere amministrato anche in convenzione con i succitati soggetti, purché collegati con Università europee di alto profilo, secondo inderogabili accordi di programma. Per la gestione del

Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1 milione;

2009: – 1 milione;

2010: – 1 milione.

2.172

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, sostituire le parole: «a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti» con le seguenti parole: «a salvaguardia degli interessi e dei diritti dei cittadini o a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti».

2.173

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, dopo le parole: «in cui ha sede» aggiungere le seguenti parole: «o residenza il convenuto o».

2.174

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, sostituire le parole: «l'accertamento del diritto» con le seguenti parole: «la condanna».

2.175

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, sostituire le parole: «ovvero in conseguenza di» con le seguenti parole: «, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi,

strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, ovvero in conseguenza di».

2.176

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, sostituire le parole: «in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali» con le seguenti parole: «in conseguenza di atti o di fatti illeciti anche extracontrattuali».

2.177

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, dopo la parola: «scorrette» aggiungere la seguente: «, illecite».

2.178

POLLEDRI, PAOLO Franco, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, sostituire le parole: «comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi» con le seguenti: «comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto anche da società fornitrici di beni o servizi nazionali e locali, quando sono lesi».

2.179

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.180

POLLEDRI, PAOLO Franco, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono legittimati ad agire ai sensi del

comma 1 le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oltre alle associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere».

2.181

POLLEDRI, PAOLO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1 anche» aggiungere le seguenti: «ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse direttamente e».

2.182

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i quali seppur non preventivamente e specificamente individuabili, siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti».

2.183

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 446, capoverso «Art. 440-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente articolo si applica agli eventi realizzati successivamente al 1° gennaio 2008».

2.184

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 3, dopo le parole: «Alla prima udienza» aggiungere le seguenti: «, fissata entro sessanta giorni dal deposito della domanda,».

2.185

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 3, dopo la parola: «reclamabile» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di venti giorni».

2.186

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 3, dopo le parole: «in camera di consiglio» aggiungere le seguenti: «entro il termine di sessanta giorni».

2.187

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Nelle cause promosse ai sensi del comma precedente il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il promotore della classe può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria».

2.188

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ove contro i medesimi soggetti e per le medesime ragioni di fatto o di diritto vengano avviate più azioni collettive, queste debbono essere riunite ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile».

2.189

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione alle controversie di cui al comma 1, su richiesta del promotore dell'azione collettiva, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto conseguente agli illeciti plurioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe dei soggetti pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.».

2.190

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.».

2.191

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il giudice stabilisce misure cautelari adeguate a garanzia dell'esigibilità del credito risultante dalla sentenza definitiva».

2.192

POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 6, sostituire le parole: «In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che» con le seguenti parole: «In alternativa, le parti possono promuovere la».

2.193

POLLEDRI, FRANCO Paolo CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione collettiva».

2.194

POLLEDRI, FRANCO Paolo CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore dell'azione collettiva viene liquidato dal giudice sulla base delle tariffe professionali e non può essere superiore al 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della stessa».

2.195

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 458 e 459.

2.196

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 471 e 472.

2.197

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 481 e 484.

2.198

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 485, 486 e 487.

2.199

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 489, sopprimere il secondo periodo.

2.200

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 496 a 499.

2.201

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 516.

2.202

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 516, aggiungere il seguente:

«513-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole: "nei limiti e secondo modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali"».

2.203

POLLEDRI, FRANCO Paolo

I commi da 549 a 552 sono sostituiti dai seguenti:

«549. Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, sono abrogati.

550. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1156, della legge 296/2006, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.81/2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n.280/1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.204

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 549.

2.205

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 549.

2.206

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 549, capoverso g-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che le medesime regioni abbiano un rapporto dipendenti-abitanti in età lavorativa non superiore a 1/1.000».

2.207

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 549, capoverso g-bis), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le predette Regioni non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale fino al conseguimento di un rapporto medio dipendenti-abitanti in età lavorativa pari a 1/1.000».

2.208

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 549, capoverso g-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le Regioni bandiscono le dovute procedure concorsuali, riconoscendo ai lavoratori socialmente utili priorità nelle assunzioni rispetto ad altri concorrenti a parità di punteggio conseguito».

2.209

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 550.

2.210

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 551.

2.211

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 551, primo periodo, sostituire le parole: «in ogni caso attraverso procedure selettive» con le seguenti: «in ogni caso previo espletamento di procedure concorsuali, riconoscendo ai soggetti di cui al citato comma 557 priorità nelle assunzioni rispetto ad altri concorrenti a parità di punteggio conseguito».

2.212

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 552.

2.213

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 552, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che tali comuni abbiano un rapporto dipendenti-popolazione non superiore a 1/100».

2.214

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 552, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali comuni non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia di contratto fino al raggiungimento del rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/100».

2.215

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Sopprimere il comma 560.

2.216

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STEFANI

*Al comma 560 sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le somme reintegrate nelle misure di compensazione territoriale di cui all'art. 4, comma 1, legge 24 dicembre 2003, n. 368 sono destinate alla realizzazione di programmi e interventi di riqualificazione territoriale per lo sviluppo turistico e socio-economico delle aree interessate e da attuarsi, nel limite del possibile, con procedure urbanistico-ambientali semplificate e privilegiate, da definirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di una piena attuazione del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per: assicurare lo svolgimento efficace delle attività di *decommissioning* affidate alla società di cui al decreto legislativo n. 79/99, art. 13 comma 2 lettera e) con opportune iniziative di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni dello Stato e delle istituzioni territoriali; dare certezza dei tempi per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi anche ricorrendo, ove possibile, allo strumento del "silenzio-assenso"».*

Conseguentemente l'articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 1, comma 493 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.

2.217

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 577 a 585.

2.218

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 603, sostituire il termine: «1° luglio 2008» con il seguente: «1° maggio 2008».

2.219

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

All'interno del comma 603, lettera c), sopprimere il periodo compreso tra: «I magistrati militari fuori ruolo» e «nello stesso ruolo».

2.220

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 624.

2.221

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 642, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché tutti gli enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i cui scopi siano cessati o non più perseguibili, ovvero si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, o siano nella concreta impossibilità di attuare i propri fini statutari».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

VEGAS, SACCONI, STRACQUADANIO

Il Senato,

premesso che:

i commi 446 e seguenti dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria per il 2008 recano disposizioni finalizzate ad inserire nel nostro ordinamento la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori;

trattandosi di disciplina che innova gli strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano essa dovrebbe applicarsi ai fatti successivi alla sua entrata in vigore;

il mercato non può peraltro correre il rischio che tale assunto sia esposto a interpretazioni divergenti in sede giudiziaria;

inoltre sono attualmente in corso numerosi procedimenti, tanto giudiziali quanto conciliativi, il cui ordinato e corretto svolgimento potrebbe risultare compromesso dalla mancata precisazione, in termini di legge, circa il momento a partire dal quale la nuova disciplina è da considerarsi applicabile,

impegna il Governo:

ad adottare, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 447, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (fissato in centottanta giorni dalla entrata in vigore della medesima legge), ogni idoneo provvedimento e/o iniziativa legislativa al fine di chiarire che l'azione collettiva risarcitoria può essere esperita esclusivamente per le controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 9 e 11.

3.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 11.

3.3

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

*Al comma 35, capoverso, sostituire le parole: «40 per cento» con le
seguenti: «50 per cento».*

3.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 46, sopprimere le parole: «il doppio di».

3.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 46 sostituire le parole: «il doppio di quello del primo Presidente della Corte di Cassazione» con le seguenti: «quello del primo Presidente della Corte di Cassazione aumentato del 20 per cento».

3.6

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 46 sostituire le parole: «il doppio di quello del primo Presidente della Corte di Cassazione» con le seguenti: «quello del primo Presidente della Corte di Cassazione aumentato del 10 per cento».

3.7

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 46, sostituire le parole: «primo presidente» con le seguenti: «presidente di sezione».

3.8

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 52, aggiungere, infine, le seguenti parole: «in ogni caso dall'applicazione dei precedenti commi non potranno derivare maggiori oneri per lo Stato o per le pubbliche amministrazioni».

3.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 63, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 maggio»

3.10

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 67 a 74.

3.11

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 68, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. L'elenco delle norme di spesa da abrogare con l'indicazione dei relativi risparmi».

3.12

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 69 con il seguente:

«Il comitato-tecnico scientifico per il controllo strategico è soppresso».

3.13

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 70, sostituire le parole: «missioni e programmi» con la seguente: «funzioni».

3.14

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 74, capoverso 1 sopprimere il secondo periodo.

3.15

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 74, capoverso 1 sopprimere il terzo periodo.

3.16

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 75 sostituire le parole da: «è iscritta» fino alla fine del comma con le seguenti: «è destinata al Fondo di cui all'articolo 1 comma 343 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie».

3.17

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 75 sostituire le parole da: «è iscritta» fino alla fine del comma con le seguenti: «è destinata alla riduzione della pressione fiscale di cui al comma 4 dell'articolo 1.»

3.18

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 75, sostituire le parole da: «è iscritta» sino a: «nell'anno 2008» con le seguenti: «è destinata a realizzare gli obiettivi dell'indebitamento netto nelle pubbliche amministrazioni».

3.19

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 79, capoverso: «Art. 36», punto 7, sopprimere le parole: «ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.20

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 79, capoverso: «Art. 36» sopprimere il comma 8.

3.21

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

*Al comma 88, sopprimere le parole da: «e, dopo il primo periodo»
fino alla fine del comma.*

3.22

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 91.

3.23

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

*Al comma 94, sopprimere le parole da: «Fatte comunque salve» fino
a: «della presente legge».*

3.24

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

*Al comma 94, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché il perso-
nale» fino alla fine della lettera.*

3.25

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 95.

3.26

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 97, sostituire le parole: «a decorrere dall'» con le seguenti: «per l'».

3.27

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 111.

3.28

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 113.

3.29

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 113, sostituire la parola: «selezionato» con le seguenti: «previo espletamento di procedure concorsuali bandite».

3.30

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 114.

3.31

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 131, sopprimere le parole da: «, di cui 564 milioni di euro» fino a: «legge 29 novembre 2007, n. 222,».

3.32

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 136.

3.33

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 138.

3.34

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 138, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2008, ai fini dello stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego si deve tener conto che il costo orario netto del lavoro nel settore pubblico non può eccedere quello del settore privato.»

3.35

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 147.

3.36

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 149.

Conseguentemente, al comma 150, sostituire le parole: «dai commi 148 e 149» con le seguenti: «dal comma 148».

3.Tab.A.1

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

All'articolo 150, apportare le seguenti modifiche:

Alla Tabella A, alla voce: Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Missione Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 – Interventi – cap. 1575), apportare le seguenti variazioni:

2008: – 5.000;
2009: – 5.000;
2010: – 5.000.

3.Tab.A.2

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 3.000;
2009: + 3.000;
2010: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 3.000;
2009: – 3.000;
2010: – 3.000.

3.Tab.A.3

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Missione Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia – Sostegno alla famiglia – Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 10.000;
2009: + 10.000;
2010: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

3.37

EUFEMI

Al comma 164 sopprimere le parole da: «ad eccezione» fino alla fine del periodo.

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

fin dalla istituzione della Corte dei conti (legge n. 800 del 1862), il suo presidente è stato sempre pacificamente inteso quale organo di governo dell'Istituto e tale configurazione è stata più volte ribadita dalle norme legislative e regolamentari succedutesi nel tempo (vds., da ultimo, articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993; articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 4, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 2001 in attuazione della delega concessa dall'articolo 4 della legge n. 20 del 1994);

l'articolo 3, commi 61 e 62, del disegno di legge 1817- B, concernente il processo di autori forma organizzati va e funzionale della Corte dei conti, contiene una modificazione apportata dalla Camera dei deputati (o meglio dal Governo in sede di emendamento su cui è stata apposta la fiducia) al testo già approvato dal Senato della Repubblica (articolo. 144, comma 19, del disegno di legge 1817) che potrebbe apparire non perfettamente in linea con il citato principio ordinamentale, valido anche per il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato;

nonostante la certezza sul piano giuridico-ordinamentale della qualità di organo a rilevanza esterna e di governo in capo al presidente della Corte dei conti, per l'episodio su esposto si rende opportuno – anche per assicurare al citato processo di autoriforma un adeguato supporto sul piano della *governance* istituzionale, che ne garantisca tempestività, efficienza ed efficacia – confermare esplicitamente il ruolo principale della figura presidenziale, organo di governo dell'Istituto, con i compiti e le correlate prerogative previsti dalla vigente normativa, ferme restando le specifiche attribuzioni degli organi collegiali (Sezioni riunite e Consiglio di presidenza) pur previsti nell'organizzazione della Corte dei conti (articolo 3, comma 1, del regio decreto n. 1214 del 1934 per il massimo consesso deliberante e articolo 10 della legge n. 117 del 1988 per l'organo di autogoverno dei magistrati);

ritiene che in tal senso debba essere correttamente interpretato il disposto normativo di cui al citato articolo 3, commi 61 e 62, e;

impegna il Governo:

ad assumere idonee e tempestive iniziative legislative al fine di confermare esplicitamente il principio secondo il quale il presidente della Corte dei conti è l'organo di governo dell'Istituto, cui competono – oltre la presidenza di qualsiasi collegio giurisdizionale o di controllo, secondo la legislazione di settore – tutte le funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tal senso dovendo si interpretare ogni altra norma.

G3.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

fin dalla istituzione della Corte dei conti (legge n. 800 del 1862) il suo presidente è stato sempre pacificamente inteso quale organo di governo dell'Istituto e tale configurazione è stata più volte ribadita dalle norme legislative e regolamentari succedutesi nel tempo (vds., da ultimo, articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993; articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 4, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 2001 in attuazione della delega concessa dall'articolo 4 della legge n. 20 del 1994);

l'articolo 3, commi 61 e 62, del disegno di legge 1817-B, concernente il processo di autoriforma organizzativa e funzionali e della Corte dei conti, contiene una modificazione apportata dalla Camera dei deputati (o meglio dal Governo in sede di emendamento su cui è stata apposta la fiducia) al testo già approvato dal Senato della Repubblica (articolo 144, comma 19, del disegno di legge 1817) che potrebbe apparire non perfettamente in linea con il citato principio ordinamentale, valido anche per il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato;

si rende necessario – anche per assicurare al citato processo di autoriforma un adeguato supporto sul piano della governance istituzionale, che ne garantisca tempestività, efficienza ed efficacia – confermare esplicitamente il ruolo principale della figura presidenziale, organo di governo dell'Istituto, con i compiti e le correlate prerogative previsti dalla vigente normativa, ferme restando le specifiche attribuzioni degli organi collegiali (Sezioni riunite e Consiglio di presidenza) pur previsti nell'organizzazione della Corte dei conti (articolo 3, comma 1, del regio decreto n. 1214 del 1931 per il massimo consesso deliberante e articolo 10 della legge n. 117 del 1988 per l'organo di utogoverno dei magistrati);

ritiene che in tal senso debba essere correttamente interpretato il disposto normativo di cui al citato articolo 3, commi 61 e 62, e,

impegna il Governo:

ad assumere idonee e tempestive iniziative legislative al fine di confermare esplicitamente il principio secondo il quale il presidente della Corte dei conti è l'organo di governo dell'Istituto, cui competono – oltre la presidenza di qualsiasi collegio giurisdizionale o di controllo, secondo la legislazione di settore – tutte le funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tal senso dovendosi interpretare ogni altra norma.

G3.102

TECCE, ALBONETTI, CAPELLI, GAGLIARDI, BATTAGLIA Giovanni, RIPAMONTI

La Commissione 5^a permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

premesso che:

l'articolo 3, comma 94, lettera *b*), esclude dalle procedure di stabilizzazione il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nell'università e negli enti di ricerca;

nel mondo dell'Università e della Ricerca la precarietà del lavoro intellettuale si è estesa fino ad assumere dimensioni intollerabili per un paese culturalmente avanzato e a configurarsi come una forma nuova di sfruttamento che travolge l'intero universo dei lavoratori della conoscenza;

in particolare nelle Università, oltre all'estensione in termini quantitativi, si sono consolidate nel tempo una moltitudine di figure di lavoro precario tale da rendere ormai difficile perfino una conoscenza puntuale del fenomeno,

impegna il Governo:

ad assumere le più opportune iniziative di carattere amministrativo, regolamentare e legislativo per mettere in condizione le università e gli enti di ricerca di indire in tempi rapidi i concorsi, in numero congruo e che tengano conto dei crediti accumulati in anni di lavoro precario e per pervenire ad un complessivo riordino e semplificazione delle forme di assunzione in queste importanti istituzioni.
